



**Comune di
Fucecchio**

Regolamento di Polizia Mortuaria

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 21.02.1992

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 01.03.1995



CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1 - FINALITA' DELLE NORME

1. La presente regolamentazione ha lo scopo di coordinare e disciplinare, in armonia con le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria emanato con D.P.R. 285/90, e di ogni altra disposizione di legge e regolamento vigente, tutte le disposizioni che attengono nel Comune al servizio necroscopico e alle misure profilattiche relative, al servizio di custodia e di polizia dei cimiteri comunali, a tutte le operazioni che in via ordinaria e straordinaria vengono compiute sui cadaveri.

ART. 2 - COMPETENZA DEL SERVIZIO

1. Il servizio di Polizia Mortuaria e dei cimiteri É di esclusiva competenza del Comune e le relative attribuzioni sono esercitate dal Sindaco, il quale si avvarrà, per lo scopo, dei Funzionari

Medici all'uopo preposti dall'Unità Sanitaria Locale, dei Medici Necroscopie, degli addetti ai servizi cimiteriali e di ogni altro dipendente assegnato al servizio stesso, anche per quanto riguarda la manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria.

2. Il servizio di Igiene Pubblica del territorio dell'U.S.L.vigila sullo svolgimento delle perazioni di Polizia Mortuaria, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 48/90.

CAPO II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTI DEI DECESSI

ART. 3 - DENUNCIA DEI DECESSI

1. Ogni caso di morte deve essere denunciato all'Ufficiale dello Stato Civile, entro 24 ore dal decesso:

- da uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o da un loro delegato, o, in mancanza, da persona informata del decesso, se la morte avviene nell'abitazione del defunto;
- da due persone che ne sono informate, se la morte avviene fuori dall'abitazione del defunto;
- dal Direttore o da un delegato dell'Amministrazione se la morte avviene in un ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi.

2. L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti.

3. All'atto della denuncia dovranno essere fornite all'Ufficiale dello Stato Civile tutte le indicazioni stabilite dall'art. 140 del R.D. 9.7.1939, n. 1238, nell'Ordinamento dello Stato Civile.

ART. 4 - DENUNCIA DECESSI ACCIDENTALI O DELITTUOSI

1. Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza o rinviene in qualunque luogo pubblico e privato un cadavere É tenuto ad informarne l'Autorità municipale o di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie a sua conoscenza che possono giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto. L'obbligo della denuncia concerne anche i feti espulsi morti ed i prodotti abortivi di qualunque epoca della gestazione.

ART. 5 - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE

1. I medici debbono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa. Nel caso di morte di persona, cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R.13.2.1964, n. 185.

2. Nel caso di soggetto morto per malattia infettiva e diffusiva contenuta nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Medico, oltre che al Sindaco, deve darne

immediato avviso al Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. Rimane invariato l'obbligo per il Comune di darne tempestiva comunicazione all'U.S.L.

3. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta da medico necroscopico.

4. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

5. La denuncia della causa di morte di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.

6. L'Ufficiale dello Stato Civile, una volta esaurita la compilazione della scheda di cui al comma precedente, deve trasmettere copia alla U.S.L. entro 30 giorni dalla data del decesso.

7. La scheda di morte ha finalità esclusivamente sanitario -statistiche.

8. Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal quarto precedente comma, si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 37 e 39 del Regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/10.9.90.

ART. 6 - ACCERTAMENTI NECROSCOPICI

1. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 141 del R.D. 9.7.1939, n. 1238, sull'Ordinamento dello Stato Civile, sono esercitate dal Funzionario Medico all'uopo nominato dalla Unità Sanitaria Locale.

2. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal Coordinatore dei servizi sanitari o da un medico da lui delegato.

3. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal Coordinatore Sanitario della Unità Sanitaria Locale ed a questi riferiscono sull'espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del Codice Penale.

4. Il medico necroscopo ha compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art.141.

5. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore e non oltre 30 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. 285/90.

6. A seguito della visita necroscopica, il medico necroscopo compila l'apposito certificato che resterà allegato al registro degli atti di morte.

ART. 7 - REFERTO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

1. Il sanitario o il Medico necroscopo che rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, devono fare immediato rapporto all'Autorità di P.S. e all'Autorità Sanitaria, secondo le rispettive competenze, ai sensi degli artt. 361 e 365 del Codice Penale e dall'art. 4 del Codice di Procedura Penale.

2. Il rilascio del nulla osta al seppellimento, in tali casi, potrà avvenire solo previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria.

ART. 8 - RINVENIMENTO DI RESTI MORTALI

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza e all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'Unità Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

CAPO III - AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO O ALLA CREMAZIONE

ART. 9 - AUTORIZZAZIONE PER LA SEPOLTURA

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile, a norma dell'art.141 del R.D. 9.7.1939, n.1238 sullo Stato Civile.

2. La medesima autorizzazione É necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane rinvenute, dopo che sia stato concesso il nulla osta da parte dell'Autorità Giudiziaria, previsto dall'articolo precedente.

3. Trascorso il periodo di osservazione di cui al successivo art. 13 ed ove non ricorrano i casi previsti dal secondo e terzo comma dello stesso articolo e dal successivo art.24, il Sindaco autorizza il trasporto del feretro.

ART. 10 - PRODOTTI ABORTIVI

1. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Unità Sanitaria Locale.

2. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla Unità Sanitaria Locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

ART. 11 - CREMAZIONE

1. Per la cremazione delle salme si seguono le procedure di cui agli artt. 78/81 del D.P.R. 285/1990 nonché le indicazioni di cui alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24.

CAPO IV - OSSERVAZIONE CADAVERI E DEPOSITI

ART. 12 - PERIODO DI OSSERVAZIONE

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione nelle celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti.

2. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dal comma precedente.

3. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, quando le ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Coordinatore Sanitario, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore ed a meno di 48 ore.

ART. 13 - MODALITA' PER L'OSSERVAZIONE

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

2. Tale periodo potrà essere trascorso presso il luogo del decesso, ivi compreso il domicilio del defunto o in altri luoghi quando particolari necessità di onoranze del defunto lo richieda, purché non siano ostacolate e possano essere rilevate eventuali manifestazioni di vita.

3. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco del Ministero della Sanità devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal medico necroscopo all'uopo nominato dall'Unità Sanitaria Locale.

ART. 14 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

1. Nel territorio comunale É predisposto un apposito locale, per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericolo mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

2. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Unità Sanitaria Locale, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art.100 del D.P.R. 13.2.1964 n.185.

3. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

4. I depositi di osservazione, che devono essere distinti dagli obitori, possono essere istituiti dal Comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

5. Il trasporto delle salme al deposito di osservazione deve essere effettuato in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

6. Durante il periodo di osservazione i cadaveri non possono essere rimossi.

ART. 15 - OBITORI

1. Il Comune dispone di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

CAPO V - SEPOLTURA DEI CADAVERI

ART. 16 - OBBLIGO DEL FERETRO INDIVIDUALE

1. Trascorso il periodo di osservazione, il cadavere deve essere rimosso e deposto nel feretro.

2. Il cadavere deve essere vestito o, quanto meno, avvolto in un lenzuolo.

3. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui É rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione

disinfettante, secondo la prescrizione che all'uopo impartirà il Medico necroscopo.

4. Nella cassa non può essere deposto più di un cadavere.

5. Madre e neonato morti all'atto del parto possono essere deposti nello stesso feretro.

ART. 17 - QUALITA' E CARATTERISTICHE DEI FERETRI

1. I feretri devono recare una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. I feretri in rapporto ai diversi tipi di sepoltura debbono avere le seguenti caratteristiche:

a) per le INUMAZIONI non È consentito l'uso di casse in metallo o di altro materiale non biodegradabile.

L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso con decreto del Ministro per la Sanità, sentito il Consiglio Superiore della Sanità.

Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice ecc.).

Lo spessore delle tavole delle casse in legno non deve essere inferiore a cm. 2 e non superiore a cm. 3.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con idoneo mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative interne ed esterne delle casse.

Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della Ditta costruttrice e del fornitore.

b) per le TUMULAZIONI in loculo o cripta le salme devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti prescritti per le casse destinate

al trasporto all'estero o fuori Comune.

Le casse destinate alla tumulazione debbono essere private dei piedini metallici sottostanti, in modo che la cassa riposi in totale aderenza con il piano del loculo. E' consentito l'uso e

l'applicazione di valvole destinate a fissare o neutralizzare i gas provenienti dalla putrefazione dei cadaveri, autorizzate dal Ministero della Sanità.

c) per il TRASPORTO FUORI COMUNE O ALL'ESTERO, le salme devono essere racchiuse in duplice cassa l'una in legno, l'altra in metallo.

La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa racchiusa, deve essere saldata a fuoco e tra le due casse al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile riconosciuto idoneo.

Nel caso di feretri destinati all'inumazione, È preferibile che la cassa metallica racchiuda quella di legno.

Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se È di zinco, a 1,5 mm. se È di piombo. Le casse debbono portare impressi marchi di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 25.

Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, tra loro saldate con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Nel caso che il coperchio sia costituito da più fasce che si trovino su piani diversi occorre che dette fasce siano costituite da tavole in un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo ed il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un solo pezzo

nel senso della lunghezza, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali saranno parimenti riunite tra

loro e saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm.

Il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm.

Il fondo sarà inoltre assicurato con buon mastice.

La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm., distanti l'una dall'altra non più di 50 cm., saldamente fissate al feretro mediante chiodi o viti.

Ogni cassa di legno deve portare impresso il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

2. Per il trasporto da un Comune ad un altro, che disti non più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'art. 25 del D.P.R.

10.9.90 n. 285 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente o con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

ART. 18 - CHIUSURA DEL FERETRO

1. L'esecutore della chiusura del feretro È tenuto a compilare e sottoscrivere, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione, su apposito modulo fornito gratuitamente dal Comune, da cui risulti il tipo di sepoltura a cui il feretro sia stato destinato, la rispondenza del feretro e del modo con cui È stata eseguita la chiusura alle caratteristiche di cui al presente regolamento, al D.P.R.10.9.90, n.285 e ad ogni altra disposizione vigente in materia.

2. La dichiarazione di cui sopra viene allegata a cura dell'incaricato di cui al primo comma al permesso di sepoltura e al permesso del Sindaco al trasporto del cadavere per essere consegnati al custode del cimitero.

3. A tale scopo l'operatore di cui al primo comma deve comunicare anticipatamente alla U.S.L. l'ora esatta, il giorno ed il luogo in cui verrà effettuata la chiusura del feretro, nonché, il tipo di sepoltura a cui È destinato.

4. E' vietato procedere alla chiusura del feretro prima dell'ora stabilita dal Medico Necroscopo quale termine del periodo di osservazione. Tale chiusura dovrà essere eseguita entro il termine massimo di 72 ore dall'ora del decesso, fatte salve particolari situazioni nelle quali il termine massimo verrà fissato a discrezione del Medico Necroscopo in relazione alle situazioni ambientali e alle condizioni climatiche.

5. Una volta che il feretro sia stato chiuso, salvo diversa disposizione dell'Autorità Giudiziaria, non se ne potrà procedere alla riapertura. Detta norma si applica anche ai feretri provenienti da altri Comuni o Stati Esteri, salvo i casi nei quali i feretri siano predisposti in modo tale da consentire la visione del cadavere pur garantendo la perfetta tenuta del feretro stesso.

CAPO VI - TRATTAMENTI CONSERVATIVI ED ANTIPUTREFATTIVI

ART. 19 - TRATTAMENTI CONSERVATIVI E ANTIPUTREFATTIVI

1. Le imbalsamazioni devono essere autorizzate dal Sindaco ed eseguite trascorso il periodo di osservazione sotto il controllo dell'Unità Sanitaria Locale.

2. Il trattamento antiputrefattivo È eseguito dal medico necroscopo nominato dall'Unità Sanitaria Locale e da altro personale tecnico da lui delegato e dopo che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto secondo le modalità di cui all'art.32 del D.P.R.n.285/90.

ART. 20 - TRATTAMENTI ANTIPUTREFATTIVI- DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER TRASPORTO FUORI COMUNE

1. Per il trasporto fuori del territorio comunale, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.

2. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.

3. Le prescrizioni del seguente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti ai trattamenti di imbalsamazione.

4. La certificazione relativa deve essere allegata agli altri documenti.

CAPO VII - TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 21 - TRASPORTO DI CADAVERI

1. Salvo il caso previsto dal successivo art. 22, le spese per il trasporto e la consegna dei cadaveri effettuata con carri chiusi, rispondenti a quanto previsto dal D.P.R. 10.09.90 n. 285 e riconosciuti idonei dall'USL competente, sarà a carico dei familiari o aventi causa.

2. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazioni epidemica della malattia che ha causato la morte.

3. Quando dalla denuncia della causa di morte, risulti che il cadavere É portatore di radioattività, l'USL competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuate osservando le necessarie misure protettive, di volta in volta prescritte, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

4. Il corteo deve di regola seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero nonché direttamente dall'abitazione al cimitero qualora non vengano eseguite funzioni religiose.

5. Il Sindaco determina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità e i percorsi consentiti.

ART. 22 - CASI DI GRATUITA'

1. Il trasporto del feretro viene eseguito nel modo più semplice a spese del Comune in caso di persone morte in stato di indigenza o quando non sia possibile reperire chi ne assuma il carico.

2. In tal caso il Comune si può assumere, se non É possibile provvedere altrimenti, anche la spesa del feretro ed altre spese eventualmente necessarie, salvo rivalsa nei confronti degli eredi del defunto.

ART. 23 - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere o di resti mortali, deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco

2. Tale autorizzazione deve essere consegnata al custode del cimitero che É tenuto alla sua conservazione, assieme al permesso di seppellimento.

3. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali, o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco.

ART. 24 - TRASPORTO DI SALMA FUORI COMUNE

1. Il trasporto di salma fuori Comune deve essere autorizzato dal Sindaco con apposito provvedimento.

2. Chi chiede il trasporto di salma fuori dal Comune deve farne domanda al Sindaco allegandone il certificato di morte.

3. L'incaricato del trasporto dovrà essere munito dell'autorizzazione a trasportare la salma fuori Comune.

4. Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il provvedimento anzidetto deve restare in consegna al vettore.

5. Del suddetto trasporto fuori Comune si dà avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita.

6. Per le salme provenienti da altri Comuni, il trasporto può essere effettuato direttamente al cimitero, oppure presso l'abitazione del defunto e da lì al cimitero come previsto negli articoli precedenti.

7. Il ricevimento della salma al cimitero É regolato dal custode.

8. All'arrivo al cimitero il custode accerta la regolarità dei documenti e la rispondenza delle caratteristiche del feretro a quelle per la sepoltura cui È destinato, ritirando e conservando, sotto la propria responsabilità, tutti i documenti di accompagnamento, come specificato negli articoli precedenti.

ART. 25 - TRASPORTO DI SALMA DA E PER L'ESTERO

1. Per il trasporto di salma da e per l'estero si applicano le norme previste dagli articoli 27-28-29 e 30 del D.P.R. 10.09.90 n. 285 ed altre disposizioni di legge eventualmente vigenti.

ART. 26 - TRASPORTI DI SALMA FUORI COMUNE O ALL'ESTERO MALATTIE INFETTIVE DIFFUSIVE

1. Per i morti di malattie infettive diffuse, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto fuori Comune o all'estero può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, È stato composto nella duplice cassa, seguendo le prescrizioni precedentemente indicate nell'art. 17 ad eccezione dell'ultimo comma dello stesso articolo.

2. Ove tale prescrizioni non siano state osservate, l'autorizzazione anzidetta, può essere concessa solo dopo due anni dal decesso e con l'osservanza delle speciali cautele, che, caso per caso, saranno determinate dal Funzionario Medico all'uopo preposto dall'U.S.L.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri per l'estero quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto dal primo comma.

ART. 27 - TRASPORTI DI SALME PER LA CREMAZIONE

1. Il trasporto di salme da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune nella cui circoscrizione È avvenuto il decesso.

2. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune È sottoposto alla autorizzazione del Sindaco.

ART. 28 - TRASPORTO OSSA UMANE E RESTI MORTALI

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non È soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

2. Le ossa umane ed i resti umani assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassette di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldate a fuoco, portante il nome e cognome del defunto. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto a cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'identificazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

CAPO VIII - CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO

ART. 29 - AMMISSIONE NEL CIMITERO

1. Nel cimitero devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione :

- a) i cadaveri delle persone morte nel Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso, in vita la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi il diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate;

2. I cadaveri delle persone che, non residenti nel Comune all'atto del decesso, risultavano però esservi nate o avendo avuto in esso un periodo di residenza in vita, possono essere ricevuti nel cimitero, previa apposita richiesta al Sindaco.

CAPO IX - CIMITERI COMUNALI - PIANO REGOLATORE DEL CIMITERO

ART. 30 - CIMITERI COMUNALI

1. Il Comune dispone per il seppellimento e la custodia dei cadaveri di un cimitero comunale del Capoluogo e i seguenti cimiteri distaccati per le frazioni di : San Pierino, Ponte a Cappiano, Torre, Massarella, Querce, Galleno.

2. Per la costruzione, ampliamento, sistemazione dei cimiteri comunali si osservano le disposizioni del regolamento di polizia mortuaria 10.9.1990, n. 285.

ART. 31 - VIGILANZA SULL'ORDINE E MANUTENZIONE

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri spettano al Sindaco.

2. Il coordinatore sanitario dell'USL controlla il funzionamento dei cimiteri, e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 32 - ADDETTI AI SERVIZI CIMITERIALI

1. La custodia dei cimiteri É effettuata dal personale previsto dalla pianta organica del Comune.

2. Il custode del cimitero, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione prescritta e la allegata documentazione. Inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare vidimato dal Sindaco:

a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui sopra, l'anno, il giorno e l'ora di inumazione, il numero arabo portato dal cippo e le altre indicazioni necessarie ad individuare la sepoltura e il numero di ordine della bolletta di seppellimento;

b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati sepolti;

c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'identificazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori

dal cimitero, secondo quanto risulta dalla autorizzazione del Sindaco;

d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri, ceneri ecc.

ART. 33 - REGISTRO CIMITERIALE

1. Per ogni cimitero il registro indicato nell'articolo precedente deve essere tenuto sempre rigorosamente aggiornato e presentato ad ogni richiesta degli organi di controllo.

2. Un esemplare del medesimo deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il cimitero.

3. E' consentita la tenuta con sistemi informatici delle registrazioni di cui sopra. In tal caso i registri di cui all'art.52 del D.P.R. 285/1990 vengono stampati su supporto cartaceo vidimato dal

Sindaco, numerato progressivamente. Copia del supporto magnetico verrà consegnata ogni anno all'archivio comunale con l'indicazione del tracciato dei records.

ART. 34 - CAMERA MORTUARIA

1. Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.

2. La camera mortuaria deve essere illuminata o ventilata per mezzo di grandi finestre, aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero.

3. Le pareti di essa, fino, all'altezza di m.2, devono essere rivestite in lastra di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacata a cemento ricoperto di vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

4. La camera deve essere munita di acqua corrente e di lavandino.

5. Il pavimento e le pareti dovranno essere lavati dopo ogni deposito di salme con soluzione disinfettante.

ART. 35 - SALA PER AUTOPSIE

1. La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria.

2. Nella sala, munita di idonea illuminazione, di deve essere un tavolo anatomico, in grés, in ceramica, in marmo, in ardesia, in pietra artificiale ben levigata o in metallo, che deve essere provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione. 3. Ove possibile per l'esistenza dei requisiti sopra riportati potrà essere destinata a sala per autopsie anche la camera mortuaria.

ART. 36 - OSSARIO COMUNE

1. Ogni Comune deve avere un ossario consistente in un manufatto, destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o estumulazioni non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero.

2. Questo ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

3. Nell'ossario comune potranno essere immessi i resti ossei rinvenuti nel territorio comunale, dei quali non sia possibile l'identificazione.

ART. 37 - CINERARI

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

2. In ogni cimitero viene riservato il 5% dei loculi a ossario per accogliere queste urne. Le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali privati.

3. Le dimensioni massime delle urne sono corrispondenti a quelle delle cassette di zinco per la raccolta dei resti negli ossari

4. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 23, 27 e 28, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

5. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

6. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.

7. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

ART. 38 - PLANIMETRIA DEI CIMITERI

1. Gli uffici comunali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

2. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

3. Dalle planimetrie devono risultare i vari settori di seppellimento per inumazioni di salme in fosse comuni, e per costruzioni di loculi.

4. Ogni settore deve essere suddiviso in file contraddistinte da numerazione progressiva e ciascuna fila suddivisa in tante fosse o aree di sepoltura ordinatamente numerate.

La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente.

5. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.

6. Nell'area di cui ai commi precedenti non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:

- a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
- b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
- c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
- d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

7. Nei cimiteri possono essere previsti settori particolari per:

- l'inumazione di salme di fanciulli e di feti;
- l'inumazione di arti anatomici;
- per il seppellimento delle salme e per la conservazione dei resti di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

CAPO X - SISTEMI DI SEPOLTURA

ART. 39 - SPECIE DI SEPOLTURE

1. Le sepolture possono essere comuni o private e si distinguono per tumulazione e inumazione.

2. Sono sepolture comuni le fosse per inumazione assegnate gratuitamente a chi non richieda il seppellimento in speciali categorie.

3. Sono sepolture private tutte quelle che vengono concesse a richiesta dagli interessati previa pagamento di una somma stabilita dall'Amministrazione Comunale con apposito atto separato.

4. L'Amministrazione comunale può costruire speciali colombari con loculi o nicchie da dare in concessione secondo i prezzi stabiliti dalla Amministrazione comunale con apposito atto separato.

ART. 40 - UTILIZZAZIONE DEI CAMPI DI INUMAZIONE

1. Nei campi di inumazione per fosse comuni l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

ART. 41 - CIPPI INDICATIVI DELLE FOSSE

1. Ogni fossa nei detti campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. Sul cippo a cura del Comune verrà applicata una targhetta con indicazione del nome e cognome del defunto e della data del seppellimento.

3. Nel caso in cui l'ornamento della tomba sia installato a cura dei congiunti del defunto, detto ornamento dovrà essere conforme alle seguenti disposizioni:

- i manufatti funerari dovranno avere ingombro in pianta di cm. 180x70, l'allineamento per le altre tombe dovrà essere fornito dal personale in servizio al cimitero;

- al contorno della fossa è consentita la posa in opera di lastre verticali di spessore massimo di cm. 6 e l'altezza fuori terra di cm. 18; le testate non possono avere altezza superiore a cm. 80 fuori

terra;

- È consentita la parziale copertura della fossa con materiale impermeabile a condizione che complessivamente non venga interessata una lunghezza superiore a cm. 40.

- È consentita la posa in opera dei materiali poggiandoli su eventuali elementi di ripartizione al contorno della fossa; non è consentito di procedere alla muratura nei vari elementi nelle zone a contatto col terreno;

- non è consentita la posa in opera di lastre, anche se semplicemente appoggiate sul terreno, al di fuori dello spazio delimitato di contorno;

- all'interno dello spazio delimitato dalle lastre di contorno è fatto divieto di porre in opera materiali che impediscono la naturale penetrazione delle acque meteoriche.

4. Qualora, a cura dei congiunti del defunto, vengano installati manufatti ed ornamenti non conformi alle norme di cui al precedente comma, o indecorosi o non confacenti allo scopo, i monumenti, le lapidi, i copritomba non conformi verranno tolti d'ufficio.

5. Verranno altresì tolti d'ufficio dalle tombe tutti gli oggetti, quali corone, vasi, piante ecc. che si estendano fuori dalle aree concesse.

6. I provvedimenti di cui al precedente comma 4 verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicati all'ingresso del cimitero o all'Albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni delle tombe come sopra previste.

ART. 42 - ESCAVAZIONE E RICOLMO DELLE FOSSE

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

ART. 43 - LARGHEZZA DELLE FOSSE

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m.2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distarne l'una dall'altra m.0,50 da ogni lato.

2. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

3. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

ART. 44 - SEPOLTURE PRIVATE

1. Le sepolture private, salvo per diritti acquisiti prima della entrata in vigore del presente regolamento o dietro diversa deliberazione della Giunta Municipale per ragioni particolari ed eccezionali, possono consistere:

- a) nell'uso temporaneo per la durata massima di anni 40 di loculi predisposti dal Comune;
- b) nell'uso temporaneo per la durata massima di anni 40 di loculi ossario predisposti dal Comune, per la custodia delle ossa provenienti dalle esumazioni od estumulazioni o delle urne cinerarie;
- c) nell'uso temporaneo per la durata massima di anni 90 di sepolture per famiglie e collettività (biloculi-cappelle, edicole ecc.) predisposte dal Comune;
- d) nell'uso temporaneo per la durata massima di 90 anni di aree per la costruzione di Cappelle Gentilizie.

2. La tumulazione di salme É consentita solo negli appositi loculi costruiti dal Comune o in quelli costruiti da privati nelle cappelle di famiglia su aree avute in concessione, regolarmente collaudati ed agibili.

3. In ogni loculo può essere tumulata una sola salma, fatta eccezione per il caso di madre e figlio morti all'atto del parto.

ART. 45 - MODALITA' PER LE CONCESSIONI

1. Tutte le sepolture private vanno fatte a titolo di concessione amministrativa di bene demaniale e non di alienazione.

2. Con essa il Comune conferisce al privato il diritto d'uso, temporaneo, di una determinata opera, costruita dal Comune.

3. Per ottenere la concessione di loculi o di ossari, gli interessati devono inoltrare al Sindaco apposita richiesta.

4. Il diritto d'uso É concesso dal Sindaco mediante regolare contratto di concessione a spese del concessionario, previo pagamento del prezzo stabilito nella tariffa comunale.

5. Tale prezzo É comprensivo anche delle spese di muratura del loculo e, per i manufatti di nuova costruzione, del marmo frontale.

6. Le tariffe vengono stabilite dall'Amministrazione comunale in base al costo di costruzione ed a ragioni di opportunità. Dette tariffe possono essere differenziate in relazione al tipo di

sepoltura, alla durata della concessione, nonché alla finalità di ottenere il più razionale riutilizzo dei manufatti cimiteriali esistenti, anche mediante l'adozione di regimi tariffari speciali. La Giunta Comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno, provvederà all'aggiornamento delle tariffe delle concessioni cimiteriali vigenti sulla base dell'indice annuo ISTAT sul costo della vita e provvederà ad istituire e, se del caso, a modificare le tariffe speciali di cui sopra per le finalità ivi enunciate.

7. La concessione di sepoltura privata É fatta ed è conservata subordinatamente all'osservanza, da parte del concessionario, delle norme di legge e di regolamento, delle tariffe attuali e future in materia di polizia mortuaria e di cimiteri, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione, quali risultano dal regolamento e dall'apposito atto di concessione, quando è previsto.

8. In particolare l'uso della sepoltura deve essere nei limiti prestabiliti dall'atto di concessione, evitando in specie di farne oggetto di lucro e di speculazione.

9. E' in ogni caso vietato, pena la decadenza della concessione, la cessione o trasmissione a terzi del diritto d'uso, sotto qualsiasi titolo o forma.

10. In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo, l'ossario, l'area o quant'altro concesso in uso tornerà di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il

concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi ecc., anche per le opere eventualmente compiute per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del vigente Codice Civile.

ART. 46 - DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni di cui all'art. 44 sono a tempo determinato a sensi dell'art. 92 del D.P.R. 285/1990.

2. La concessione decorre dalla data di stipula del relativo contratto o dalla data del contratto della prima sepoltura se antecedente.

3. A richiesta degli interessati, è consentito il rinnovo, per un periodo di tempo pari a quello massimo in vigore per quel tipo di sepoltura, dietro il pagamento del canone di concessione di cui

alla tariffa comunale, salvo il casi di cui al seguente comma 4.

4. E' consentito il prolungamento della concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i 40 anni di tumulazione, nel caso in cui la prima concessione sia stata fatta per persona in vita o nel caso di salme già tumulate. La tariffa verrà applicata in misura proporzionale alla tariffa vigente per il periodo massimo.

ART. 47 - CONCESSIONE DEI LOCULI

1. La concessione dei loculi per la sepoltura privata viene fatta solo a decesso avvenuto della persona per cui si richiede il loculo.

2. I loculi non verranno concessi per conto di persone viventi, ad eccezione del coniuge o del convivente superstite e degli ascendenti e discendenti di primo grado in linea retta, dei fratelli e delle sorelle a condizione che per i viventi siano richiesti i loculi adiacenti a quello ove è tumulato il congiunto.

3. E' data facoltà di applicare la presente norma anche nel caso di tumulazione congiunta di cui al comma 3 dell'art. 53.

ART. 48 - CONCESSIONI SPECIALI GRATUITE

1. Nessuna concessione d'uso può essere fatta a titolo gratuito, fuorché per accogliere la salma di persona per la quale, a cagione di particolari benemerienze, sia tale onoranza deliberata dalla Giunta Municipale.

ART. 49 - DIRITTO D'USO DEI LOCULI

1. Il diritto d'uso dei loculi è circoscritto alla sola persona per la quale è stata fatta la concessione.

2. In caso di traslazione di salme da un loculo ad un altro dello stesso cimitero o nel caso di trasferimento ad altri cimiteri i loculi che rimangono liberi torneranno in piena disponibilità del Comune senza diritto a nessun rimborso da parte degli interessati.

ART. 50 - TUMULAZIONI TEMPORANEE

1. L'Amministrazione comunale, a richiesta delle famiglie interessate o di coloro che le rappresentano, può autorizzare la tumulazione provvisoria di una salma, di cassette-ossario o di urne cinerarie in un loculo o ossario dei cimiteri comunali o in loculo già concesso a persona in vita, previa autorizzazione del concessionario ed impegno del richiedente alla traslazione della salma al momento della comunicazione della disponibilità della sepoltura definitiva:

2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

3. A garanzia il Comune può richiedere la costituzione in numerario di un deposito cauzionale infruttifero nella misura che sarà stabilita con apposito atto della Giunta comunale. Scaduto il termine comunicato dall'Ufficio comunale senza che l'interessato abbia

provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, Il Comune, previa diffida, rivalendosi sul deposito cauzionale di cui sopra, provvederà ad inumare la salma nel campo comune.

4. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione di cui al punto c), dopo l'approvazione del progetto esecutivo, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni dei manufatti cimiteriali.

5. Qualora, per qualsiasi motivo, la costruzione non sia realizzata, il Comune É tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

6. Valgono le medesime disposizioni di cui al comma 3 per il caso che l'interessato non provveda, nel termine indicato dall'Ufficio comunale, alla stipula del contratto per la concessione definitiva.

7. La tumulazione definitiva delle salme in sepoltura provvisoria avverrà con le modalità e con l'applicazione dei diritti vigenti al momento della concessione.

ART. 51 - DOVERI DEL CONCESSIONARIO DI SEPOLTURA

1. Il concessionario ed i suoi successori, sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative, ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene ed a rimuovere eventuali abusi.

2. In caso di inadempienza a tali obblighi o nel caso di morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

3. Quando la diffida di cui al comma precedente sia risultata infruttuosa, le concessione sono soggette a revoca. Il provvedimento di revoca É fatto con apposita disposizione dell'Organo competente ed è notificato agli aventi causa ed agli eventuali successibili per mezzo del messo comunale, ovvero, quando ciò non sia possibile, mediante pubblico manifesto da affiggere all'albo pretorio, agli ingressi dei cimiteri comunali ed in altri luoghi pubblici del Comune per la durata di mesi 2.

4. Gli interessati hanno trenta giorni di tempo dalla notifica o dall'ultimo giorno di pubblicazione del manifesto per presentare le proprie opposizioni.

5. Trascorsi i termini di cui sopra senza che siano state presentate opposizioni, il Sindaco, sentito il medico necroscopo della USL, adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione o l'estumulazione dei feretri e provvederà alla collocazione dei relativi resti mortali secondo le norme previste nel presente Regolamento. Tutti i materiali e le opere e quant'altro di ornamento ed attrezzature funebri passano in proprietà del Comune.

ART. 52 - CARATTERISTICHE DEI LOCULI

1. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
2. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il più diretto accesso al feretro.
3. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
4. Lo spessore delle pareti dei loculi deve essere di almeno 40 cm., tranne che non si impieghino lastre di pietra naturale e compatta, unite con malta di cemento oppure costruzioni in cemento armato. In questi casi tanto le solette che i tramezzi devono avere uno spessore non inferiore a cm.10 e debbono essere adottati i sistemi necessari per tenere la struttura impermeabile a liquidi e a gas.
5. E' permessa la costruzione dei colombari con loculi prefabbricati, ma dette celle dovranno essere realizzate in un unico getto di cemento armato di spessore non inferiore a cm.5, il getto dovrà essere vibrato e dovrà risultare impermeabile ai liquidi e ai gas.
6. L'unione fra gli elementi scatolari delle celle o loculi dovrà essere costituita da una armatura verticale ed orizzontale annegata in un getto di calcestruzzo non inferiore a cm.5.
7. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.

8. Il piano dei loculi deve essere inclinato verso l'interno ad evitare l'eventuale uscita di liquidi.
9. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con mattoni pieni o pietra naturale di spessore non inferiore a cm.15, sempre intonacata nella parte esterna.
10. E' permessa anche la chiusura con elemento di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm. 3, sigillato con cemento ad espansione in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica.

ART. 53 - LOCULI OSSARI

1. Per la conservazione dei resti mortali provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e che le famiglie non intendono collocare nell'ossario comune vengono concessi appositi loculi ossari.

2. In ogni loculo ossario non possono che essere collocati che i resti di una salma. Tali resti devono essere raccolti in cassette di zinco, di spessore non inferiore ai mm.0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

3. Fermo restando quanto stabilito dall'ultimo comma del precedente art. 44, può essere concessa l'autorizzazione a tumulare in un loculo i resti mortali raccolti nella cassetta di cui sopra, sia o meno presente un feretro. Comunque, di norma, è consentito riunire in un loculo in cui É presente un feretro, una sola cassetta contenente resti mortali.

4. Comunque, di norma, É consentito riunire in un loculo in cui É presente un feretro una sola cassetta contenente resti mortali.

5. L'autorizzazione a riunire i resti mortali come sopra verrà concessa per la stessa durata nel tempo del contratto di concessione del loculo cui si fa riferimento.

6. L'autorizzazione di cui sopra non É soggetta al pagamento della tariffa di concessione, mentre ogni altra spesa, per chiusura del loculo, per l'acquisto di cassette di zinco o altro sarà a carico del richiedente.

ART. 54 - CAPPELLE PRIVATE

1.1. Il Comune può concedere a privati e ad Enti l'uso di aree per la costruzione di Cappelle Gentilizie nei Cimiteri comunali.

1.2. Le Cappelle Gentilizie non devono avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.

1.3. La loro edificazione non conferisce al concessionario diritto di proprietà dell'area cimiteriale.

2.1. Le concessioni d'uso di aree per Cappelle Gentilizie hanno durata di 90 anni, salvo rinnovo.

2.2. Con l'atto della concessione il Comune indicherà al concessionario le prescrizioni derivanti dai pareri degli Organi preposti.

2.3. Non può essere fatta concessione di aree per la realizzazione di Cappelle Gentilizie a persone od Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

3.1. Per ottenere la concessione di aree per la costruzione delle Cappelle Gentilizie, gli interessati devono presentare al Sindaco apposita istanza.

3.2. Nella costruzione di Cappelle Gentilizie i concessionari delle aree devono rispettare le tipologie e le indicazioni tecniche, relative anche ai materiali da usare, che saranno fornite dall'Ufficio Tecnico Comunale.

3.3. I relativi progetti di costruzione devono essere approvati dal Rappresentante dell'Amministrazione Comunale su conforme parere della Commissione Edilizia e della U.S.L. competente.

3.4. All'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di loculi che potranno essere realizzati in ogni singola Cappella Gentilizia.

3.5. L'Amministrazione comunale potrà provvedere in proprio alla realizzazione delle Cappelle Gentilizie.

4.1. Il contratto di concessione cimiteriale sarà stipulato previo pagamento della corrispondente tariffa di concessione, come stabilita ed aggiornata con deliberazione della Giunta comunale, oltre alle spese accessorie occorrenti.

4.2. Il pagamento della tariffa di concessione dovrà avvenire in un'unica soluzione, nella misura fissata dall'Amministrazione Comunale, senza altri oneri per tutta la durata della concessione.

4.3. Qualora, per ragioni di opportunità o di necessità tecnica, le Cappelle Gentilizie vengano realizzate direttamente dall'Amministrazione comunale, oltre a quanto sopra stabilito quale corrispettivo per l'atto di concessione, saranno poste a carico del soggetto concessionario anche le spese di costruzione delle medesime cappelle, ivi incluse le spese di progettazione, direzione dei lavori e gli oneri accessori e conseguenti.

5.1 Le Cappelle Gentilizie devono essere realizzate ed ultimate in ogni loro parte entro tre anni dalla data di rilascio delle relative autorizzazioni.

5.2. Non provvedendo entro tale termine, il concessionario decadrà da ogni diritto e nessun rimborso di quanto pagato gli sarà dovuto.

5.3. La Giunta comunale può concedere, con proprio atto e per comprovate cause di forza maggiore, comunque indipendenti dalla volontà del concessionario, una proroga al termine stabilito.

5.4. I loculi inseriti nelle Cappelle Gentilizie devono essere realizzati secondo le prescrizioni impartite dal presente regolamento per le altre tumulazioni.

5.5. Le Cappelle Gentilizie possono essere poste in uso soltanto dopo il collaudo effettuato dal competente Servizio dell'U.S.L. e dall'Ufficio Tecnico Comunale per accertarne la conformità al progetto ed alle prescrizioni vigenti per la loro costruzione. La spesa per il collaudo è a carico del concessionario.

6.1. Il diritto di uso delle Cappelle Gentilizie è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario o previste dall'atto di concessione.

6.2. I familiari aventi diritto alla sepoltura nella Cappella Gentilizia sono:

- a) gli ascendenti in linea retta di qualunque grado;
- b) i discendenti in linea retta di qualunque grado;
- c) i fratelli e le sorelle;
- d) i parenti in linea collaterale fino al 3° grado incluso;
- e) il coniuge ed il convivente, il cui stato risulti anagraficamente da almeno un anno, sia del titolare che degli altri aventi diritto di cui sopra.

6.3. E' consentita altresì la sepoltura di salme di persone che risultino documentatamente essere state conviventi con il titolare della concessione.

6.4. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal titolare della concessione, all'atto dell'ottenimento della concessione.

6.5. Per i collaterali ed affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal/i titolare/i della concessione con una apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi della legge 4.1.1968, n. 15, da presentare all'Ufficio che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il Nulla Osta.

6.6. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, nelle forme di cui al comma precedente.

6.7. Il diritto d'uso non può essere nè parzialmente nè totalmente ceduto o trasmesso, tanto per atti tra vivi, quanto per atto di ultima volontà, a terzi.

6.8. L'Amministrazione Comunale, in virtù di comprovate motivazioni, comunque risultanti da apposita dichiarazione nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi della legge 4.1.1968, n. 15, in deroga a quanto sopra stabilito, la concessione a terzi del diritto d'uso delle Cappelle Gentilizie, previo pagamento della corrispondente tariffa vigente per i loculi comunali. Tale eventualità lascia sempre inalterati gli obblighi imposti dal Comune all'originario titolare della concessione.

6.9. Nelle Cappelle Gentilizie può essere consentita la tumulazione provvisoria di salme di persone estranee al soggetto concessionario e destinate ad essere tumulate definitivamente in loculi comunali ancora da costruire o di salme destinate ad essere trasportate fuori Comune, qualora non vi sia disponibilità di loculi nei quali tali salme dovrebbero essere depositate.

7.1. Qualora la famiglia concessionaria di Cappella Gentilizia venisse ad estinguersi senza lasciare eredi che possano succedere nel diritto di sepoltura, trascorsi 20 anni dall'ultima tumulazione, il Comune ne avrà libera disposizione, ove non sia stato notificato al Comune che siano state lasciate disposizioni a persone, Enti od Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

7.2. Qualora la concessione sia stata fatta a favore di un Ente, il diritto verrà a cessare 20 anni dopo la sospensione o lo scioglimento dell'Ente.

7.3. Ai fini della revoca della concessione si seguono le procedure previste all'art. 51 del presente regolamento, integrate, se del caso, con la pubblicazione su un quotidiano. 8.1. La manutenzione delle Cappelle Gentilizie in solido e decoroso stato spetta al concessionario ed agli aventi diritto.

8.2. Nel caso di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto si procede con le modalità di cui all'art. 51 del presente regolamento.

8.3. In caso di morte, di emigrazione, di incapacità giuridica, di impossibilità od altro, del concessionario originario o delle persone subentrategli in tale veste, gli aventi diritto all'uso della Cappella Gentilizia devono segnalare al Comune, entro un anno, il nominativo della persona che funga da responsabile o referente in ordine alla manutenzione della Cappella stessa, e ciò finchè la concessione rimane in vita.

ART. 55 - RINUNCIA A CONCESSIONE

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale quando il loculo non è stato occupato da salma o quando, essendo stato occupato, la salma sia trasferita in altra sede.

2. Nel primo caso il Comune rimborserà al concessionario o suo avente causa una somma pari al 50%, senza rivalutazioni, del prezzo pagato per la concessione. Nel secondo caso, il loculo rimane libero e tornerà nella piena disponibilità del Comune senza diritto a nessun rimborso da parte degli interessati.

3. Nel caso di rinuncia, da parte dei familiari, a concessione d'uso di un loculo o di Cappella costruita su area concessa in perpetuo, il loculo o la Cappella torneranno nella piena ed esclusiva disponibilità del Comune.

4. L'Amministrazione concederà agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, di un numero di loculi-ossario pari alle salme tumulate nei loculi suddetti, per la durata di 99 anni.

5. I familiari aventi diritto, nel caso di rinuncia a concessione d'uso di un loculo in perpetuo, possono chiedere di rinunciare a tale diritto ed alla contestuale trasformazione della concessione in altra quarantennale.

6. La nuova concessione potrà essere fatta a favore anche di persone viventi, con l'applicazione della tariffa vigente per tale tipo di sepoltura, detratto il valore corrispondente alla concessione di un loculo-ossario qualora i resti della prima salma siano nello stesso loculo conservati.

ART. 56 - DECADENZA DI CONCESSIONE

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) quando, essendo trascorso un anno dalla morte della persona per la quale è stata fatta la concessione la sepoltura individuale non sia stata occupata da detta salma o dalle ceneri. Nel caso di concessione di ossario, quando non sia stato occupato entro 60 gg.

dalla avvenuta esumazione od estumulazione.

b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto dal precedente art. 45;

c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 51;

d) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo specificamente previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti c) e d) È adottata preva diffida al concessionario con le modalità di cui al precedente art. 51.

ART. 57 - REVOCA DI CONCESSIONE

1. Salvo quanto previsto dal successivo art. 76, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del Cimitero o per qualsiasi grave ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dall'Amministrazione comunale, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata di una equivalente o comunque idonea sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia alla nuova sepoltura nonché quelle per assicurarne il decoro.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario ove noto, o in difetto, mediante pubblicazione all'Albo Comunale e con manifesti pubblici per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ART. 58 - ORNAMENTO DELLE TOMBE

1. Lapidi, croci, epigrafi, od altra segni funerari da apporre ai loculi o agli ossari devono essere di caratteristiche, forme e contenuto conformi a quanto stabilito dalla Giunta Comunale.

2. Ogni variazione deve essere preventivamente approvata dalla Giunta Comunale ed autorizzata dal Sindaco.

3. E' altresì vietata l'apposizione di cancelli o di altri divisori di qualunque materiale e di qualsiasi forma fra tomba e tomba.

4. Ogni ornamento sia stabile che provvisorio per i loculi e gli ossari dovrà essere contenuto entro l'inquadratura della lapide e non potrà avere una sporgenza superiore a 20 cm.

5. E' vietato collocare sul pavimento dei loggiati cassette, vasi di fiori, o qualsiasi altro oggetto che ostacoli il passaggio ed i lavori di normale manutenzione del cimitero.

CAPO XI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 59 - ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

2. Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri È incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministro della Sanità. Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, il Ministro della Sanità dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero.

3. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco.

ART. 60 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

2. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Funzionario Medico nominato dalla U.S.L. e del custode.

ART. 61 - DIVIETI DI ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre;

b) quando trattasi della salma di persona morta per malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano trascorsi due anni dalla morte e il Funzionario Medico nominato dalla Unità Sanitaria Locale dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

ART. 62 - DEPOSITO DELLE OSSA ESUMATE

1. Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in loculi ossari posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione o a deporli in loculi secondo quanto previsto dall'art. 52.

2. Nel caso che, al momento della esumazione ordinaria per compimento del periodo prescritto, venga riscontrata una non completa mineralizzazione della salma, la fossa viene ricolmata e la esumazione ripetuta al successivo ciclo di rotazione.

ART. 63 - AVVISI DI SCADENZA

1. L'Amministrazione avvertirà con pubblico avviso delle esumazioni ordinarie da eseguire.

ART. 64 - ESTUMULAZIONI

1. Le salme tumulate in loculo si possono estumulare in via ordinaria alle rispettive scadenze, ed in via straordinaria, in ogni tempo, a richiesta dei familiari, con autorizzazione del Sindaco, quando sia disposta una diversa sistemazione.

2. Il Funzionario Medico dell'U.S.L. deve assistere a tali operazioni, il quale constata la perfetta tenuta del feretro e dichiara che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

3. Qualora il personale della U.S.L. constati la non perfetta tenuta del feretro può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

4. Le estumulazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco.

5. Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli precedenti.

6. Le salme che, alla scadenza ordinaria, risultino indecomposte, salvo che sia stata rinnovata la concessione, sono trasferite in campo comune, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica

una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

7. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

8. Nel caso che si verifichi la totale mineralizzazione della salma, su richiesta degli interessati, i resti possono essere raccolti e racchiusi in apposite cassette di zinco, per essere tumulati in loculi ossari.

9. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato in loculo al momento della tumulazione.

10. Il custode del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

ART. 65 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE ED A PAGAMENTO

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono gratuite.
2. Sono altresì gratuite le estumulazioni delle salme collocate "in sosta" in relazione all'ipotesi di cui al p. C, 2° comma dell'art. 50, qualora la sosta si sia verificata per indisponibilità di manufatti nel Cimitero.
3. Le estumulazioni delle salme collocate "in sosta" in relazione al verificarsi delle ipotesi di cui ai punti A e B, 2° comma dell'art. 50, nonché le estumulazioni richieste dai titolari o concessionari di Cappelle Gentilizie sono sottoposte al pagamento della apposita tariffa come istituita e determinata con apposito atto della Giunta Comunale.

ART. 66 - RINVENIMENTO DI MATERIALI ED INTEGRITA' DEI RESTI

1. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.
2. Sia nelle esumazioni, sia nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parte della salma, di indumenti o di oggetti ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.

ART. 67 - RECUPERO OGGETTI PREZIOSI O RICORDI

1. I familiari i quali ritengono che le salme da esumare abbiano oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'Ufficio comunale competente prima della esumazione e possibilmente intervenire all'esumazione stessa.
2. Gli oggetti di valore o di particolare interesse, che fossero rinvenuti nelle esumazioni, saranno comunque accantonati a cura del servizio cimiteriale e rimarranno a disposizione dei legittimi proprietari per un anno.
3. E' assolutamente vietato al custode del cimitero che esegue l'esumazione e l'estumulazione di appropriarsi di oggetti rinvenuti o comunque appartenenti alle tombe.
4. Tutti i materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non sono reclamati dai familiari o da chi dimostri documentalmente di averne diritto entro 30 gg. antecedenti l'esumazione o la scadenza della concessione, passano in proprietà al Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o alienarli per reimpiegarne il ricavato per interventi di miglioramento dei cimiteri.
5. Su richiesta degli aventi diritto il Comune può autorizzare il reimpiego di materiali o di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti o affini purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
6. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
7. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero.
8. Qualora non possa essere effettuata l'esumazione ordinaria le spese per la eventuale risistemazione delle tombe sono a totale carico dei familiari.

CAPO XII - REGOLAMENTAZIONE ACCESSO AL CIMITERO

ART. 68 - ORARIO

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco ed affisso all'ingresso.

ART. 69 - INGRESSO AL CIMITERO

1. L'ingresso al cimitero É permesso ai soli pedoni è fatta eccezione per le speciali carrozzelle o tricicli usati dai portatori di handicap.

ART. 70 - RITI RELIGIOSI

1. Nell'interno del cimitero É permessa la celebrazione di riti funebri, della chiesa Cattolica o di altre confessioni, sia per il singolo o per la generalità dei defunti, purchÉ non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano.

ART. 71 - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO NEL CIMITERO

1. All'interno del cimitero É vietato :

- a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiasoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) introdurre biciclette, armi da caccia, cani od altri animali, cose irriverenti; introdurre ceste o involti, salvo contengono oggetti o ricordi autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
- c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine e ricordi, ornamenti, lapidi e comunque É obbligo rispettare nel modo più assoluto le tombe altrui;
- d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi cesti o spazi;
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in specie fare loro offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini di ogni sorta; tale divieto É particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
- h) prendere fotografia dei cortei, di operazioni funebri, di opere funerarie senza preventiva autorizzazione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
- i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- l) introdursi nel cimitero o soffermarsi all'ingresso per questuare;
- m) assistere alla esumazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia;

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

CAPO XIII - COMPITI DEGLI ADDETTI AI SERVIZI CIMITERIALI

ART. 72 - COMPITI DEGLI ADDETTI AI SERVIZI CIMITERIALI

1. Spetta, inoltre, al custode :

- a) ritirare per ogni feretro ricevuto, e conservare presso di sè, il permesso di seppellimento, l'autorizzazione al trasporto ed il verbale di incassatura di salma o di resti mortali;
- b) tenere costantemente aggiornato il registro, in duplice esemplare, di cui all'art. 33 del presente regolamento;
- c) sorvegliare i cadaveri deposti nell'apposito locale per il periodo ed osservazione;
- d) provvedere alla escavazione delle fosse occorrenti per le inumazioni ed alla sepoltura delle salme nelle fosse comuni;
- e) eseguire l'inumazione e la tumulazione dei feretri nelle sepolture private;
- f) provvedere alle esumazioni e alle estumulazioni ordinarie;
- g) eseguire e/o assistere alla presenza del Medico dell'USL 17 alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie, nonchè occorrendo, assistere gli incaricati delle autopsie che vengono eseguite nel cimitero, provvedendo per le occorrenti esumazioni o estumulazioni, lavacri, disinfezioni ecc.;
- h) raccogliere e depositare nell'ossario del cimitero le ossa dei cadaveri esumati o estumulati;
- i) tenere aggiornata, la numerazione delle tombe del campo comune;

l) verificare il rispetto di quanto stabilito dagli articoli 41 e 54 e vietare all'interno dei cimiteri l'esecuzione di ogni altro lavoro, in assenza di autorizzazione scritta rilasciata dagli uffici comunali su incarico del Sindaco e della Giunta;

m) provvedere alla pulizia dei riquadri, dei viali, dei sentieri, degli spazi fra le tombe e, in genere, alla nettezza di tutto il cimitero e della zona pertinente, nonché alla cura delle relative piante, siepi e fiori;

n) custodire gli attrezzi posti al servizio del cimitero;

o) segnalare ogni deficienza che venisse riscontrata, dal punto di vista sanitario, sul funzionamento o sulle condizioni del cimitero;

p) denunciare immediatamente al Sindaco qualsiasi manomissione che avvenisse o fosse avvenuta nel cimitero, o qualsiasi altro tipo di violazione a norme di regolamento riscontrata;

q) rimettere entro il mese di maggio di ciascun anno all'ufficio municipale una nota delle riparazioni occorrenti per la conservazione degli arnesi, ferri, attrezzi, dei fabbricati del cimitero, muri di cinta, viali, piante, accompagnandola di tutte le osservazioni che a tale riguardo riterrà opportuno.

2. Indicherà, inoltre, le riparazioni occorrenti alle sepolture, lapidi o monumenti privati, essendo la manutenzione di questi a carico dei concessionari ai fini di quanto previsto dall'articolo 50.

CAPO XIV - SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

ART. 73 - SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

1. La soppressione di un cimitero per ragioni di dimostrata necessità o che non si trovi nelle condizioni prescritte dal presente regolamento, dal Testo Unico delle leggi sanitarie e dal Regolamento di Polizia Mortuaria DPR 285/90 viene proposta dalla Giunta al Consiglio Comunale ed approvata ed eseguita con le modalità previste capo 19 art. 96, 97, 98, 99 e del DPR 285/90 e da altre eventuali vigenti disposizioni in materia.

CAPO XV - SANZIONI

ART. 74 - SANZIONI

1. Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altra legge o regolamento dello Stato e quando non siano punibili ai sensi del regolamento di Polizia Mortuaria, emanato con DPR n. 285/90, sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa il cui importo viene stabilito di volta in volta dal Sindaco, secondo quanto previsto dalla legge n. 689 del 21 novembre 1981, in merito all'art.107 del Testo unico di Legge Comunale e Provinciale 03.03.1934, n.383.

ART. 75 - CAUTELE

1. Chi domanda un servizio cimiteriale (inumazioni, traslazioni, esumazioni, estumulazioni ecc.) od una concessione o l'apposizione di lapidi, croci ecc. s'intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione si intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

CAPO XVI - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 76 - CONCESSIONI PRIVATE PERPETUE E A TEMPO DETERMINATO ANTERIORI AL REGOLAMENTO

1. Le concessioni rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del DPR 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.

ART. 77 - ABROGAZIONE PRECEDENTI DISPOSIZIONI

1. Il presente regolamento regola l'intera materia, pertanto si intendono abrogate le disposizioni contenute nel precedente regolamento e negli altri atti in materia anteriori al presente.

2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico sanitario, contenute nel Regolamento municipale d'igiene, non contemplate nel presente.

3. L'entrata in vigore decorre dalla scadenza della pubblicazione dell'albo, dopo intervenuta l'approvazione degli organi di controllo.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si richiamano le disposizioni contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria, DPR 285/90 e nel T.U.L.S. 27.07.1934, n.1265.